

FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI - FONSEA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
A CARICO DEI DATORI DI LAVORO ADERENTI

ARTICOLO 1

QUOTE ASSOCIATIVE: DEFINIZIONE

1.1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, dello Statuto del Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali - FONSEA, l'iscrizione al Fondo Pensione dei singoli lavoratori implica per i loro datori di lavoro la copertura di tutte le spese di natura amministrativa, finalizzate alla gestione della fase di accumulo.

La determinazione dell'importo a copertura di queste spese avviene in cifra fissa, in base al numero dei dipendenti iscritti. Il presente regolamento descrive regole e modalità di calcolo del valore delle quote associative.

ARTICOLO 2

CALCOLO DEL VALORE DELLE QUOTE

2.1. Il Fondo Pensione procede al calcolo del valore delle quote che ogni datore di lavoro aderente dovrà versare utilizzando:

- per l'acconto, il prospetto di budget aggiornato dal Consiglio d'Amministrazione dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le quote da versare. Nel prospetto di budget sono elencate le spese amministrative, dedotti i proventi diversi e inclusi eventuali costi impliciti;
- per il saldo, il prospetto a consuntivo aggiornato dal Consiglio d'Amministrazione dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio dell'anno corrispondente a quello cui si riferiscono le quote da versare. Nel prospetto a consuntivo sono elencate le spese amministrative, dedotti i proventi diversi e inclusi eventuali costi impliciti.

Il numero complessivo dei lavoratori iscritti, siano essi in forza, sospesi, pensionati o cessati, da utilizzare per il calcolo delle quote in acconto o in saldo, viene rilevato rispettivamente dalla Nota Informativa dell'anno precedente o dell'anno corrispondente a quello cui si riferiscono le quote di acconto o saldo da versare.

2.2. Il valore della quota associativa a carico del singolo datore di lavoro è calcolata con la seguente formula:

$$\text{QUOTA ASSOCIATIVA: } QA = SA * NI$$

dove:

SA = valore delle spese amministrative, dedotti i proventi diversi e inclusi eventuali costi impliciti;

NI = numero degli iscritti in forza, sospesi, pensionati o cessati.

ARTICOLO 3

COMUNICAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

3.1. Il Fondo Pensione comunica ai datori di lavoro il valore delle quote ottenuto sulla base del prospetto di budget come descritto all'art. 2 entro il mese di giugno di ogni anno e chiede il versamento del 70% in acconto entro la scadenza del mese di settembre di ogni anno.

3.2. Successivamente alla chiusura del Bilancio d'esercizio il Fondo Pensione determina il valore delle quote a consuntivo, lo comunica entro il mese di maggio e chiede quindi il pagamento del saldo entro il mese di giugno.

ARTICOLO 4

CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA

4.1 – Nel caso di ritardati o omessi versamenti delle quote a carico dei datori di lavoro, è previsto il versamento aggiuntivo degli interessi di mora, dovuto nei confronti del Fondo Pensione per la copertura degli oneri amministrativi conseguenti il non rispetto di quanto indicato nei precedenti articoli.

4.2 – Per ciascuna situazione di inadempienza gli interessi di mora sono calcolati con la seguente formula:

$$\text{INTERESSI MORATORI: } M = C * (g/365) * s$$

dove:

C = importo delle quote associative oggetto di ritardo o omissione da parte dell'azienda;

s = tasso di interesse applicato e calcolato quale sommatoria del tasso di interesse legale (T) ed il 2% di spread;

g = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione.

4.3. L'azienda viene sollecitata immediatamente dopo la prevista scadenza di pagamento e fino a quando non procede a regolarizzare la posizione.

ARTICOLO 5

ATTRIBUZIONE CONTABILE DEGLI INTERESSI DI MORA

5.1 – Il datore di lavoro costituito in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando il versamento per l'interesse di mora sul c/c amministrativo del Fondo Pensione. Gli importi corrisposti dai datori di lavoro a titolo di interessi moratori (danno indiretto) non sono attribuiti agli iscritti ma sono impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione.

ARTICOLO 6
DECORRENZA

6.1 - La presente procedura verrà attivata dal prossimo mese di luglio 2012 ed andrà a regolare, con effetto retroattivo, le quote associative a partire dall'anno di competenza 2012.

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2012.

Allegato 1 al Regolamento per la gestione delle quote associative a carico dei datori di lavoro aderenti

Scheda procedura di regolarizzazione della obbligazione associativa		
Interessi moratori		
Dati	Definizione	Simbolo
Importo quote associative ritardate o omesse		C
Data scadenza versamento		S
Data regolarizzazione/Data valuta versamento reale		V
Calcolo dei gg di ritardo (solo se >30gg)	V-S	g
Saggio di interesse legale	È il tasso di interesse legale determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'omissione contributiva	T
Tasso di interesse applicato	È il tasso di interesse applicato e calcolato quale sommatoria del tasso di interesse legale ed il 2% di spread	S
Calcolo degli interessi moratori	$M = C * (g/365) * s$	